

Originale commento di Andrea Bolzonetti (Fabriano)

La disciplina normativa relativa alla tutela e al prelievo venatorio del colombaccio nelle Province dello Stato Pontificio dall'Editto di Papa Leone XII nel 1826 al disposto dell'art. 172 n. 20 della legge 20 Marzo 1865.

Il merito di avere disciplinato in maniera organica l'attività venatoria nello Stato Pontificio va attribuito al 252° Papa della Chiesa cattolica cioè Leone XII, al secolo Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola Sermattei Della Genga (Genga 1760 – Roma 1829).

Il futuro pontefice nacque a Genga (AN), piccolo borgo fortificato feudo della famiglia paterna e fu avviato alla carriera ecclesiastica fu sacerdote, nunzio apostolico, cardinale ed infine papa.

Sembra che la sua elezione nel 1823, osteggiata dalla Francia, sia stata favorita dalle sue precarie condizioni di salute, questa circostanza lo fece ritenere prossimo alla morte e quindi la sua pontificato doveva essere utile per prendere tempo in attesa di un candidato maggiormente condiviso.

Nonostante abbia ricevuto l'estrema unzione 17 volte il suo pontificato durò 6 anni.

Appassionato cacciatore frequentava la sua casa di caccia vicino a Spoleto dove la famiglia possedeva una tenuta, ancora oggi a Genga dove trascorse la gioventù e dove tornò, in una specie di esilio forzato, dopo lo scioglimento da parte di Napoleone dello Stato della Chiesa, si tramandano aneddoti sulla sua passione per l'attività venatoria e per la cinofilia.

Come pontefice non fu particolarmente amato dal popolo perché regnando nel periodo della restaurazione adottò una linea rigidamente reazionaria, a Roma gli fu dedicato un sonetto ispirato alla sua passione per la caccia e alla sua linea politica:

Quando il papa è cacciatore i suoi stati son le selve, i ministri sono i cani ed i sudditi le belve.

Nei giardini vaticani nel 1825 fece realizzare un allevamento di fagiani e nello stesso periodo commissionò ad un armaiolo di Ferrara una coppia di doppiette su misura con le quali il papa sparava particolarmente bene tanto che concesse un vitalizio all'artigiano.

Prima dell'Editto di Leone XII, datato 10 luglio 1826, esistevano bandi, notificazioni, avvisi che disciplinavano singole problematiche venatorie in funzione delle esigenze e criticità che via via si presentavano, invece il suo regolamento ha carattere generale e per questo è innovativo. Significativo l'incipit a firma del Camerlengo Cardinale Galleffi: "La conservazione delle specie dei quadrupedi e volatili utili, ormai per comun lamento diminuita a cagione degli arbitrari e distruttivi modi di cacciare . . . hanno mosso il provvido animo di Sua Santità LEONE PAPA XII, felicemente regnante, a volere che siano con opportune leggi generali regolate le caccie in tutto lo Stato. . .".

A testimonianza di quale rilievo avesse già a quell'epoca la caccia al colombaccio, l'Editto dedica a questa tradizionale pratica venatoria diversi articoli:

L'art. 15: "Niuno potrà piantare ne' luoghi non vietati caccia di palombi con preparazione di sito tanto a rete che ad archibugio, se non alla distanza di mille passi d'aria d'intorno da altra, la quale già sia stata antecedentemente stabilita, e da due anni addietro consecutivi non lasciata d'essere in esercizio". Anche gli artt. 16, 17, 18 e 19 disciplinano indirettamente l'utilizzo e la preparazione degli appostamenti.

Invece l'art. 26 recita: "Dove sono caccie fisse o stabili o capanne o poste o reti o vischi per cacciare, non sarà lecito ad alcuno nel tempo che si esercita la caccia, né di giorno né di notte, di sparare archibugi se non alla distanza intorno di cinquecento passi d'aria, né di fare altro rumore che possa spaventare e allontanare di colà gli animali, se non alla distanza di cinquecento passi d'aria, specialmente nelle caccie de' palombacci."

L'art. 28 riduce addirittura la libertà di azione del proprietario: "Nessuno nelle macchie destinate alla caccia di palombacci, neppure il proprietario, potrà in alcun modo di suo arbitrio scrociare, tagliare o svellere dal suolo quercie, cerri ed altri alberi di alto fusto, ma avanti di ottenere la consueta licenza dalla Sacra Consulta farà nota la sua volontà all'autorità locale, la quale, inteso il parere del capocaccia e di due periti cacciatori, darà o negherà il consenso, secondo che richiederà il vantaggio o il discapito della caccia, restando però sempre aperta la via, a chi si trovi gravato, di ricorrere alle competenti superiori autorità."

Dopo l'entrata in vigore dell'Editto giunsero proteste e richieste di modifica da parte del "mondo venatorio" di allora perché l'art. 3 vietava la caccia dal 1° marzo al 1° agosto di ogni anno ad eccezione di quella degli uccelli di palude e degli animali ritenuti nocivi. Così il Cardinale Galleffi dovette mettere di nuovo mano alla legge emanando una Notificazione a parziale modifica dell'Editto che, in considerazione del fatto che i colombacci sono uccelli migratori e solo un numero ridotto nidifica nello

Stato Pontificio, consentiva la caccia durante l'intero mese di marzo di ciascun anno, ma esclusivamente da appostamento cioè dove “ . . . sia fabbricata una caccia con fissa e stabile preparazione del sito . . . “.

Una successiva notificazione sotto il pontificato di Papa Gregorio XVI del 1839 a firma del Cardinale Giustiniani sostanzialmente non modificò le disposizioni relative alla caccia al colombaccio che poteva essere praticata nel mese di marzo su tutto il territorio e non solo da appostamenti fissi.

Con l'annessione delle ex Province pontificie al Regno d'Italia (1860) si verifica una diversificazione anomala della disciplina normativa, infatti Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna mantengono le leggi pontificie, invece nella provincia dell'Umbria che all'epoca comprendeva anche il circondario di Rieti e nelle province delle marche, non ancora definite regione Marche, viene promulgata la legge vigente nel Regno di Sardegna.

Questa all'art. 1 delle Regie Patenti di Carlo Alberto del 1856 vietava la caccia a tutte le specie dal 15 marzo al 15 agosto di ogni anno, quindi anche al colombaccio e non prevedeva alcun riferimento normativo per gli appostamenti di caccia ai colombacci, evidentemente sconosciuti in Piemonte.

Nel 1865 una nuova legge attribuì ai consigli provinciali la competenza di stabilire i periodi di divieto di caccia. Una notificazione dell'Amministrazione Provinciale di Macerata del 25 marzo 1885 vietava

la caccia agli uccelli dal 1 marzo a tutto il mese di luglio ad eccezione dei “. . . volatili che sono di mero transito . . . “tra i quali le “palombe” per i quali era consentita la caccia con il solo fucile fino al 15 aprile.